



Determinazione n. 39 del 15/01/2026

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PLEXIS SRL - SEDE LEGALE IN VIA DELL'INDUSTRIA, N° 5, COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU) - STABILIMENTO IN VIA DELL'INDUSTRIA, N° 5 E N° 13, COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte V;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, recante la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare l'articolo 49, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *“Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *“Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9”*;
- la determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, la più recente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le più recenti disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

VISTI ALTRESÌ

- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Plexis Srl per l'ottenimento dell'AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 31369 del 04/08/2025;
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 40748 del 20/10/2025 e n° 48047 del 11/12/2025;
- il verbale della conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'esame dell'istanza in oggetto, svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, avente protocollo n° 37558 del 26/09/2025.

RICHIAMATA la nota avente protocollo 32589 del 12/08/2025, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 269, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, e di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, del D.P.R. 59/2013, ha indetto la conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza in oggetto, specificando, tra l'altro, la tipologia di AUA richiesta dal gestore e invitando ARPAM e Comune di Vallefoglia a formulare i contributi di rispettiva competenza.

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria avente protocollo n° 1386 del 15/01/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dal responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott. Pasquale Cascone, redatta in base all'esito complessivo dell'istruttoria,

comprensiva della citata conferenza dei servizi, dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare l'AUA in accoglimento dell'istanza del gestore.

CONSIDERATO

- che lo stabilimento in oggetto, in quanto privo di titoli abilitativi ambientali validi, è nuovo;
- che l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 stabilisce che *“[OMISSIS] i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi [OMISSIS]”*;
- che l'istanza di che trattasi è finalizzata all'ottenimento dell'AUA per lo svolgimento dell'attività di fabbricazione di parti e accessori di mobili, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447.

PRESO ATTO

- che ARPAM ha espresso il contributo istruttorio concernente le emissioni in atmosfera con nota n° 40960 del 12/12/2025, assunta agli atti con protocollo n° 48308 del 12/12/2025;
- che il Comune di Vallefoglia ha espresso il contributo istruttorio concernente sia gli interessi relativi ai profili urbanistici, edilizi e igienico-sanitari attinenti ai procedimenti di propria competenza, svolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380 e del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265, sia l'impatto acustico, con nota n° 22858 del 02/10/2025, assunta agli atti con protocollo n° 38402 del 03/10/2025.

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:

- che il gestore, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, del DPR 227/2011, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995, ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata di relazione tecnica volta a dimostrare che le emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che il Comune non ha indicato prescrizioni e non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

RITENUTO, per quanto sopra, che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo abilitativo inerente all'impatto acustico possa essere sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni.

RICHIAMATO il seguente documento istruttorio provinciale:

- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 1382 del 15/01/2026.

PRESO ATTO

- che, come risulta dalla visura camerale, la Sig.ra Sonia Cresti, avente il ruolo di amministratrice unica, è legale rappresentante della ditta in oggetto;
- che la Sig.ra Sonia Cresti ha sottoscritto l'istanza per l'ottenimento dell'AUA di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

PRESO ATTO ALTRESÌ

- che il Dott. Pasquale Cascone, responsabile dell'endoprocedimento provinciale e dell'istruttoria inerente alle emissioni in atmosfera, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nel richiamato documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera e nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che il Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche", a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 *“Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche”*.

EVIDENZIATO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO

- che l'autorità competente all'adozione dell'AUA è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, sia del quadro normativo richiamato in premessa;
- che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160;
- che, per quanto sopra, l'adozione dell'AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di assolvimento dell'imposta di bollo.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto,

DETERMINA

1 - Di adottare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 – su domanda del gestore *pro tempore* come identificato al punto 4, lettera a) – **l'autorizzazione unica ambientale** con riferimento allo stabilimento di Via dell'Industria, n° 5 e n° 13, Comune di Vallefoglia (PU), in cui verrà svolta l'attività di fabbricazione di parti e accessori di mobili da parte della ditta Plexis Srl, avente Partita IVA 02327100414, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447.

2 - Di condizionare l'AUA al rispetto delle prescrizioni contenute nel seguente documento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 1382 del 15/01/2026.

3 - Di stabilire che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo inerente all'impatto acustico venga sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni, in quanto il Comune, in qualità di autorità competente, ha ritenuto di non doverne indicare.

4 - Di precisare:

- a) che il gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013 è la società Plexis Srl nella persona della legale rappresentante Sig.ra Sonia Cresti;
- b) che la variazione del gestore, e inoltre quella della denominazione e ragione sociale, quella della Partita IVA e quella della sede legale, vengono comunicate tramite SUAP; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la variazione del gestore è comunicata secondo le tempistiche prescritte dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 a pena della sanzione stabilita dall'articolo 279, comma 1, del medesimo decreto;
- c) che i termini di validità quindicennale dell'AUA decorrono dalla data di rilascio del presente atto al gestore, da parte del SUAP, così come disposto nell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013;
- d) che, così come disposto nell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il rinnovo dell'AUA è subordinato alla presentazione di apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della validità di cui al precedente punto;
- e) che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste nel D.P.R. 59/2013 e nelle specifiche norme di settore, l'intenzione di apportare modifiche, sia sostanziali che non sostanziali, a quanto autorizzato a mezzo del presente atto;
- f) che la violazione delle prescrizioni autorizzatorie e di legge è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto, per ciascun settore, nelle pertinenti disposizioni di legge;
- g) che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria;
- h) che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica;
- i) che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- j) che al presente atto viene altresì allegata, quale parte integrante e sostanziale, la relazione istruttoria avente protocollo n° 1386 del 15/01/2026.

5 - Di precisare altresì che l'attività svolta nello stabilimento dovrà essere conforme alla documentazione progettuale presentata, e in particolare agli elaborati di seguito elencati, costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

- emissioni in atmosfera:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 31369 del 04/08/2025:
 - planimetria (file “291300-F9999_2025001388_C1760_04.pdf.p7m.p7m”);
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 48047 del 11/12/2025:
 - relazione tecnica (file “303103-F9999_2025002312_C090.pdf.p7m.p7m”).
- impatto acustico:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 31369 del 04/08/2025:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (file “291302-F9999_2025001388_C1760_06.pdf.p7m”);
 - relazione tecnica (file “291303-F9999_2025001388_C1760_07.pdf.p7m”).

6 - Di disporre che il presente atto venga inviato al SUAP per i successivi adempimenti di competenza.

7 - Di stabilire che è fatto obbligo al gestore di conservare il presente atto, per tutto il suo periodo di validità, presso lo stabilimento; in caso di inosservanza, saranno adottati specifici provvedimenti di diffida ad adempiere.

8 - Di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

9 - Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

Si avverte il gestore che la realizzazione di opere è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 aprile 2008, recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione,*

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"; in tale contesto, per la verifica di eventuali interferenze tra le opere da realizzare e le condotte di trasporto di gas naturale, il gestore è invitato a prendere contatto con il Centro Snam Rete Gas competente.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PLEXIS SRL - SEDE LEGALE IN VIA DELL'INDUSTRIA, N° 5, COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU) - STABILIMENTO IN VIA DELL'INDUSTRIA, N° 5 E N° 13, COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 190 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 15/01/2026

Il titolare della E.Q. 3.4
Dott. Tommaso Lani

sottoscritto con firma elettronica